



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## IL COMANDANTE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza”;

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, recante “Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dell’attività agonistica dei militari atleti della Guardia di Finanza”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, recante “Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza”;

**VISTO** l’articolo 2140 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dell’ordinamento militare, a norma dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

**RITENUTO** di disciplinare le modalità per lo svolgimento e la valutazione dell’accertamento dell’idoneità attitudinale previsto, nell’ambito dei concorsi per l’arruolamento nel Corpo, ai sensi delle disposizioni normative sopra riportate;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,

## DETERMINA

### Art. 1

1. L’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di Finanza è finalizzato a riscontrare il possesso, da parte degli aspiranti all’arruolamento, del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.

### Art. 2

1. L’accertamento di cui all’articolo 1 è svolto dalle commissioni indicate dai singoli bandi di concorso e prevede l’effettuazione delle seguenti prove:
  - a. uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
  - b. uno o più test di personalità, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
  - c. uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;

- d. un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
  - e. un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo, da effettuarsi nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d.
2. Al termine delle prove di cui al comma 1:
- a. sono dichiarati "idonei", gli aspiranti che risultino in possesso del profilo ideale attitudinale riportato, per ciascuna categoria, ruolo o specializzazione, negli allegati da 1 a 17 alla presente determinazione;
  - b. sono dichiarati "non idonei", gli aspiranti che risultino carenti in una o più aree tra quelle previste all'interno del suddetto profilo ideale attitudinale.

### **Art. 3**

1. Prima dell'avvio delle selezioni, le competenti commissioni fissano i criteri da seguire per lo svolgimento e la valutazione delle prove di cui all'articolo 1, avendo riguardo al profilo ideale attitudinale di riferimento e al materiale testologico messo a disposizione dal Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza per lo svolgimento dei test e questionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a., b. e c.
2. In particolare, l'organo collegiale fissa i tempi, i punteggi e le modalità di effettuazione dei test nonché le ipotesi in cui si renderà necessario il ricorso al secondo colloquio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e.
3. In ogni caso, i criteri di cui al comma 1 devono prevedere che:
- a. per ogni aspirante sottoposto all'accertamento, sia formato un fascicolo dove sono riportate le relazioni e i pareri di cui alle lettere b., c. e d. nonché il giudizio finale espresso ai sensi della lettera e.;
  - b. i test e i questionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a., b. e c., compilati dagli aspiranti siano esaminati da uno psicologo, appartenente al Corpo o convenzionato, che ne riassume le risultanze in una relazione;
  - c. ogni aspirante sia esaminato – anche sulla base della relazione di cui alla lettera b. e delle risultanze dei questionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c. – da due ufficiali periti selettori che, al termine del colloquio, redigono una relazione;
  - d. qualora la predetta relazione evidenzi note controindicanti ai fini dell'idoneità e nelle ulteriori ipotesi fissate dalla commissione ai sensi del comma 2, l'aspirante sia sottoposto al secondo colloquio di cui all'articolo 1, lettera e., da parte di uno psicologo, appartenente al Corpo o convenzionato, che, al termine, redige un parere;
  - e. in esito a tutte le prove, la commissione emette collegialmente il giudizio finale dell'accertamento sulla base dell'esame congiunto dei pareri e delle relazioni stilate ai sensi delle lettere precedenti. In tale fase:
    - (1) sono altresì esaminate, per ogni opportuna valutazione, le risultanze degli accertamenti dell'idoneità attitudinale eventualmente svolti dal medesimo aspirante nell'ambito di precedenti partecipazioni a procedure concorsuali per l'arruolamento nel Corpo, fermo restando il principio generale di irripetibilità dell'accertamento;
    - (2) è esclusa la possibilità di sottoporre il candidato ad ulteriori prove;
  - f. il giudizio finale sia comunicato all'interessato, utilizzando la modulistica riportata negli allegati 18 e 19 alla presente determinazione. In caso di "non idoneità", il giudizio è motivato con espressa indicazione dell'area (o delle aree) del profilo ideale attitudinale ritenuta (o ritenute) carenti;

- g. oltre alla documentazione sopra indicata, al termine di ogni giornata, la commissione rediga un verbale dove sono riassunte le attività svolte ed è riportato l'elenco nominativo degli aspiranti esaminati con indicazione del relativo giudizio finale.

#### **Art. 4**

1. La presente determinazione, unitamente agli allegati in essa richiamati, sarà pubblicata sul sito *internet* [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it), ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

#### **Art. 5**

1. Le disposizioni contenute nella presente determinazione entreranno in vigore il 1° gennaio 2014 e troveranno applicazione nell'ambito delle procedure concorsuali bandite a partire da tale data.

Dalla medesima data è abrogata la circolare n. 368965/1111, datata 16 novembre 1999, pubblicata nel Foglio d'Ordini del Corpo n. 54, datato 7 dicembre 1999.

Roma, 25 giugno 2013

Gen. C.A. Saverio Capolupo